

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 735

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NIEDDU, ANGIUS, BELLINI e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006

Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati
e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich

ONOREVOLI SENATORI. - L'armistizio dell'8 settembre 1943 segnò la vicenda umana di circa 650.000 italiani, in maggioranza soldati e ufficiali ma in alcuni casi anche civili, che furono deportati in Germania, internati nei *lager* nazisti o in territori controllati dal Terzo Reich, con lo scopo di prestare lavoro coatto destinato a servire l'economia bellica e interna. Da allora e fino all'8 maggio del 1945 queste persone, indicate impropriamente come «internati militari italiani (IMI)» (per la Convenzione di Ginevra lo sono esclusivamente quei militari stranieri che entrano in uno stato non belligerante), furono costrette a subire trattamenti inumani, violenze fisiche e morali, fame e malattie, e in generale condizioni di vita tanto terribili da condurne 50.000 alla morte. Il Terzo Reich non riconobbe mai lo *status* di prigionieri di guerra degli «internati militari italiani», e aggirando i trattati internazionali, li classificò ad un certo punto (agosto del 1944) come «lavoratori civili volontari/obbligati» (categoria anch'essa ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929), che non dissimulava certo la pesante realtà di schiavizzazione a cui essi erano stati destinati da Hitler.

La nuova Germania ha, a questo proposito, compiuto due operazioni che vanno in direzione della ricerca di verità ma che, per il di-

ritto ad avere giustizia da parte degli ex IMI, ha prodotto un'intima contraddizione: infatti, se con legge nell'agosto 2000, la Germania istituì la fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» il cui programma di indennizzi avrebbe dovuto risarcire dei propri diritti quanti erano stati deportati in Germania dai nazisti, escludendo dagli stessi i prigionieri di guerra, d'altro canto riconobbe tardivamente lo *status* di prigionieri di guerra degli IMI, privandoli però della possibilità di essere anche risarciti per effetto della precedente legge. Circa 80.000 domande provenienti da questa categoria di persone sono state così respinte (tante ne erano pervenute all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) che per il governo tedesco deve gestire le domande di indennizzo).

A questo punto, pur consapevoli che sofferenze e umiliazioni tanto pesanti non sono risarcibili, se non in misura sempre simbolica, soprattutto ove si pensi ai tanti che non riuscirono a sopravvivere all'inferno di quella condizione di schiavitù e al tempo trascorso, pure risulta necessario che il nostro Paese sancisca il sacrificio di queste persone, travolte nella loro vita e nella loro dignità per oltre 20 mesi, dando loro innanzitutto un doveroso riconoscimento. È quanto si propone di fare il presente disegno di legge, che si sottopone all'attenzione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento delle vittime)

1. La Repubblica italiana riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti e nei territori del Terzo Reich e dallo stesso occupati militarmente.

2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è erogato un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste)

1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste, al quale affluiscono:

a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;

b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro.

Art. 3.

(Istituzione di una Commissione)

1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione dell'indennizzo di cui al medesimo articolo, composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei citati Ministeri;

b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricato di gestire il Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo Programma.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

